

Sinopoli, in un contesto territoriale caratterizzato dalla presenza della criminalità organizzata.

L'esame dell'integrale situazione del Comune di Sinopoli è stato, peraltro, effettuato in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi presso questa Prefettura in data 3 maggio 2019, con la partecipazione del Procuratore Generale della Repubblica della locale Corte di Appello, del Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale, titolare della Direzione Distrettuale Antimafia, nonché del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi. In tale sede il Consesso ha concordato con le valutazioni dello scrivente sopraesposte ai fini dell'applicazione dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, lo scrivente ritiene, per le sopraesposte ragioni, che sussistono i presupposti al fine di un eventuale provvedimento di scioglimento presso il Comune di Sinopoli, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 2 – comma 30 – della legge 15 luglio 2009 n. 94.

Il Prefetto  
(di Bari)

19A05280

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2019.

**Approvazione di varianti al Piano stralcio assetto idrogeologico (PAI), assetto geomorfologico e assetto idraulico del territorio della ex Autorità di Bacino della Puglia.**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare l'art. 5, comma 1, lettera d);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la parte terza, recante norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali e, in particolare, l'art. 51 che detta norme in materia di Autorità di bacino sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativi rispettivamente alle Autorità di bacino distrettuali e ai distretti idrografici;

Visto l'art. 57, comma 1, lettera a), n. 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con il quale si prevede che i Piani di bacino sono approvati, con decreto del Presi-


dente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni;

Visto l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata «Autorità di bacino»;

Visto l'art. 64, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che istituisce il distretto idrografico dell'Appennino meridionale comprendente, tra gli altri, i bacini della Puglia;

Visto l'art. 170, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni secondo cui, fino all'adozione degli atti emanati in attuazione degli articoli 63 e seguenti del decreto legislativo medesimo, i provvedimenti adottati in attuazione di leggi precedenti e abrogate dal successivo art. 175, restano validi e conservano la loro efficacia;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, n. 294 emanato, in attuazione dell'art. 63, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entrato in vigore il 17 febbraio 2017, che, oltre a disporre la soppressione delle Autorità di bacino nazionali, interregiona-



li e regionali, disciplina l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di nuova istituzione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali, ivi comprese le sedi, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto, in particolare, l'art. 12, comma 6 del suddetto decreto ministeriale 25 ottobre 2016 n. 294, con il quale si prevede che fino alla nomina dei segretari generali delle nuove Autorità di bacino i segretari generali delle sopresse Autorità di bacino di rilievo nazionale si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle strutture delle ex Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d'intesa con le regioni delle strutture regionali comprese nel distretto;

Visto, altresì, il comma 7 del suddetto art. 12, con il quale si prevede che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 63, comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le attività di pianificazione di bacino e le attività di aggiornamento e di modifica dei piani sono esercitate con le modalità di cui al comma 6 e che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2018, concernente l'individuazione e il trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183 del 1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e determinazione della dotazione organica, ai sensi dell'art. 63, comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, n. 294;

Visti gli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativi ai piani stralcio per la tutela del rischio idrogeologico ed alle procedure per l'adozione e approvazione dei piani di bacino;

Vista la nota prot.n. 5872 del 14 marzo 2017, con la quale la Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha fornito a tutte le Autorità di bacino chiarimenti e indirizzi per l'approvazione degli atti di pianificazione di bacino, ai sensi dell'art. 12, commi 6 e 7 del decreto del Ministro dell'ambiente n. 294 del 2016;

Vista la deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005, con la quale è stato approvato il Piano di bacino della Puglia stralcio «assetto idrogeologico» (P.A.I.);

Visti gli articoli 24 e 25 delle norme tecniche di attuazione del suddetto P.A.I. dell'Autorità di bacino della Puglia che contengono la disciplina relativa alle procedure di integrazione e modifiche del Piano e alla istruttoria e valutazione delle istanze;

Visto che l'Autorità di bacino della Puglia, con disposizione n. 1 del 9 febbraio 2017 ha espresso parere positivo all'aggiornamento delle perimetrazioni di pericolosità geomorfologica per il territorio del Comune di Bovino (FG);

Visto che l'Autorità di bacino della Puglia, con disposizione n. 17 del 26 maggio 2016 ha espresso parere positivo all'aggiornamento delle perimetrazioni di pericolosità geomorfologica per il territorio del Comune di Castro (LE);

Visto che l'Autorità di bacino della Puglia, con disposizione n. 38 del 12 dicembre 2014 ha espresso parere positivo all'aggiornamento delle perimetrazioni di pericolosità geomorfologica per il territorio del Comune di Matino (LE);

Visto che l'Autorità di bacino della Puglia, con disposizione n. 42 del 23 settembre 2015 ha espresso parere positivo all'aggiornamento delle perimetrazioni di pericolosità geomorfologica per il territorio del Comune di Mesagne (BR);

Visto che l'Autorità di bacino della Puglia, con disposizione n. 32 del 23 giugno 2016 ha espresso parere positivo all'aggiornamento delle perimetrazioni di pericolosità geomorfologica per il territorio del Comune di Ostuni (BR);

Visti i decreti nn. 452, 453, 454, 455 e 474 del 7 dicembre 2017 con i quali il segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale ha adottato, ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto ministeriale n. 294 del 2016, la variante al Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico - assetto geomorfologico dell'ex Autorità di bacino della Puglia, relativamente ai Comuni di Bovino, Castro, Matino, Mesagne e Ostuni;

Visti i decreti nn. 456, 457, 458, 459, 460, 464, 465, 466 e 468 del 7 dicembre 2017 con i quali il segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale ha adottato, ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto ministeriale n. 294 del 2016, la variante al Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico - assetto idraulico dell'ex Autorità di bacino della Puglia relativamente ai Comuni di Brindisi, Campi Salentina (LE), Carovigno (BR), Castellaneta (TA) Erchie (BR), Otranto (LE), Giurdignano (LE), Polignano a Mare (BA), Porto Cesareo (LE), Rodi Garganico (FG), Squinzano (LE), Martina Franca (TA), Triggiano (BA) loc. Lame Sant'Anna e Cutizza: Bovino (FG), Carapelle (FG) Castelluccio dei Sauri (FG), Cerignola (FG), Foggia, Lucera (FG), Manfredonia (FG) Ortona (FG), Orsara di Puglia (FG), Orta Nuova (FG), Panni (FG), San Giovanni Rotondo (FG), San Marco in Lamis (FG), Squinzano (LE), Troia (FG) e Zapponeta (FG);

Vista la deliberazione n. 6 assunta dalla Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale in data 14 dicembre 2017 con la quale sono state adottate, ai sensi degli articoli 66 e 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le seguenti varianti:

variante al Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico - assetto geomorfologico territorio ex Autorità di bacino della Puglia relativamente ai Comuni di Bovino (FG), Castro (LE), Matino (LE), Mesagne (BR) e Ostuni (BR);

variante al Piano di bacino stralcio idrogeologico - assetto idraulico territorio ex Autorità di bacino della Puglia relativamente ai Comuni di Bovino (FG), Castro



(LE), Matino (LE), Mesagne (BR) e Ostuni (BR); per quanto attiene l'assetto idraulico porzioni del territorio ricomprese nei Comuni di Brindisi, Campi Salentina (LE), Carovigno (BR), Castellaneta (TA) Erchie (BR), Otranto (LE), Giurdignano (LE), Polignano a Mare (BA), Porto Cesareo (LE), Rodi Garganico (FG), Squinzano (LE), Martina Franca (TA), Triggiano (BA) loc. Lame Sant'Anna e Cutizza: Bovino (FG), Carapelle (FG) Castelluccio dei Sauri (FG), Cerignola (FG), Foggia, Lucera (FG), Manfredonia (FG) Ortona (FG), Orsara di Puglia (FG), Orta Nuova (FG), Panni (FG), San Giovanni Rotondo (FG), San Marco in Lamis (FG), Squinzano (LE), Troia (FG) e Zapponeta (FG);

Visto il parere n. 6/CSR espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 17 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 19 giugno 2019;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la variante al Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico (P.A.I.) - assetto geomorfologico territorio ex Autorità di bacino della Puglia relativamente ai Comuni di Bovino (FG), Castro (LE), Matino (LE), Mesagne (BR) e Ostuni (BR).

2. È approvata la variante al Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico (P.A.I.) - assetto idraulico territorio ex Autorità di bacino della Puglia relativamente ai Comuni di: Brindisi, Campi Salentina (LE), Carovigno (BR), Castellaneta (TA) Erchie (BR), Otranto (LE), Giurdignano (LE), Polignano a Mare (BA), Porto Cesareo (LE), Rodi Garganico (FG), Squinzano (LE), Martina Franca (TA), Triggiano (BA) loc. Lame Sant'Anna e Cutizza: Bovino (FG), Carapelle (FG) Castelluccio dei Sauri (FG), Cerignola (FG), Foggia, Lucera (FG), Manfredonia (FG) Ortona (FG), Orsara di Puglia (FG), Orta Nuova (FG), Panni (FG), San Giovanni Rotondo (FG), San Marco in Lamis (FG), Squinzano (LE), Troia (FG) e Zapponeta (FG).

Art. 2.

1. Le varianti di cui al precedente art. 1 sono depositate presso la sede dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, nonché presso la sede della Regione Puglia.

2. Gli elaborati della variante di cui all'art. 1 sono altresì resi disponibili al seguente indirizzo web: [www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

3. L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto è inviato ai competenti uffici per il controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Roma, 19 giugno 2019

*Il Presidente del Consiglio  
dei ministri*  
CONTE

*Il Ministro dell'ambiente  
e della tutela del territorio  
e del mare*  
COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 1-2668

19A05274

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2019.

**Approvazione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) del territorio della ex Autorità di bacino della Puglia relativamente al Comune di Minervino di Lecce.**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare l'art. 5, comma 1, lettera d);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la parte terza, recante norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali e, in particolare, l'art. 51 che detta norme in materia di Autorità di bacino sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativi rispettivamente alle Autorità di bacino distrettuali e ai distretti idrografici;

Visto l'art. 57, comma 1, lettera a), n. 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con il quale si prevede che i Piani di bacino sono approvati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni;

Visto l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51 della legge n. 221 del 2015, che istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata «Autorità di bacino»;

